SENTENZA SU RICORSO DI INCOSTITUZIONALITÀ
DELLA SENTENZA DE 09-06-1972

EMESSA IL 04-05-1973

Reg. gen. 224/1972 Rem.

Sentenza n. 190

Trib. Supremo Mil.

Sentenza

sul ricorso interposto dal Difensore e dal Pgr. C.

FATTO

Diritto

In ordine alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente questo Tribunale Supremo militare non può che ripetere, in termini pressochè identici, quanto ha già avuto occasione d'affermare in più casi e da ultimo anche nella sentenza del 27.4.73, ricorrenti Tremisan e Saccio non essendo stati dedotti dal Pozzi nuovi elementi che possano indurre ad una diversa valutazione dei problemi.

Si è già posto in evidenza in quella circostanza, e qui si ribadisce, che gli organi giudiziari speciali costituiscono nell'esercizio della funzione giurisdizionale, un'eccezione che trova la sua giustificazione nell'inadeguatezza, di fronte a particolari esigenze, dell'organo comune, che costituisce la regola.

Così la struttura particolare del giudice militare (compreso appunto tra gli organi speciali di giurisdizione: disposizione finale VI della Costituzione) risponde ad un'esigenza che non troverebbe adeguata soddisfazione nelle strutture del giudice comune: l'utilizzazione, cioè, dell'esperienza dei militari per la comprensione più completa della materia da giudicare nettamente delineata per il tempo di pace dall'art. 103 della Costituzione sia oggettivamente (reati militari) che soggettivamente (appartenenti alle FF. AA.)

Alla specialità dell'organo corrisponde la specialità del rito e mai si potrebbe pensare all'identificazione delle strutture del rito penale militare con quelli comuni senza con questo contraddire l'esistenza stessa dell'organo speciale, voluto dalla Costituzione.

Da tali premesse discende la manifesta infondatezza della prospettata seconda eccezione di illegittimità costit. sia perchè essa, denunciando la partecip.ne dei militari alla formazione del Collegio giudicante (come giudici o come presidenti, e con il loro particolare "status"), disconosce l'elemento caratterizzante della struttura dell'organo

giudiziario militare, sia perché, denunciando una violazione dell'art. 3 della Costituzione, discorrono il carattere di specialità dell'Ordinamento giudiziario militare e del processo militare.

Per quanto poi attiene all'esenta illegittimità costituzionale dell'art. 50 Ordin. giud. mil. (punto motivo 2°) la manifesta infondatezza dell'assunto appare evidente ove si ricordi che la Corte Costit. (sent. n. 43 del 1964) ha ritenuto la compatibilità nella stessa persona del Proc. Gen. mil. di due diverse vesti, di capo dell'uff. del P.M. e di capo della magistratura mil., sicché la dipendenza dei magistrati militari giudicanti è in rapporto a tale seconda veste, senza alcun riflesso sulla funzione del giudicare. Il che mutatis mutandis, può dirsi anche in relazione all'art. 51 Ordin. giud. mil. con riferimento al potere di vigilanza disciplinare del detto Organo nei confronti dei giudici mil.

La manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituz. relativa all'art. 14 c. 2° dell'Ord. giud. mil. (motivo 1°) appare altrett. ev. sol che si osservi che, come la formazione dei ruoli dei procedim., la designazione dei singoli giudici per la composizione del Collegio giudicante (che il pres. dei Collegi comuni fa nell'ambito delle tabelle annuali ed il pres. dei Collegi mil. nell'ambito dell'organo stabilito a norma dell'art. 8 n. 3 dell'Ord. giud. mil.) rientra tra quei poteri ordinatori discrezionali che non ledono alcun principio costituz. e sono invece necessari per la stessa efficienza della funzione giurisdizionale (Corte Cost., sent. 146 - 1963).

Priva di fond. è poi la denuncia di nullità dell'ord. di cattura per omesso avv. di proced. penale, l'avviso di cui all'art. 304 c.p.p. quale risulta modificato dall'art. 8 legge 9-XII-69 n. 932

ne la facoltà di rendere edotto l'indagato, o l'imputato che nei suoi confronti stanno per essere compiuti degli atti di istruzione penale (sia pure preliminare), e di evitare, conseguentemente, che tali atti vengano compiuti senza che il punto diretto interessato ne abbia notizia e senza che abbia la possibilità di intervenire con le sue discolpe e di nominare un difensore.

Ma è ormai pacifico che in determinate situazioni processuali detto avviso può essere sostituito da atti equipollenti, i quali, raggiungendo il medesimo effetto rendono superfluo l'avviso stesso. Così è appunto per gli ordini (o mandati) di cattura, che avendo un contenuto più ampio di quello dell'av. di proced. e più incisivo nei suoi effetti, rendono assolutamente superfluo l'obbligo di procedere all'avviso mediante un atto separato ed autonomo (cfr. Cass. sez. 1, 22-1-71, ric. Barbaro).

Né certamente può ritenersi valida l'obiezione del ricorrente fondata sul rilievo che l'av. di proced. e l'ordine (o mandato) di cattura hanno distinte e ben precise obiettività giuridiche, perché nulla vieta che un atto, il quale ha una propria obiettività giuridica adempia anche e contemporaneamente le funzioni di un altro atto che ha una diversa obiettività, se per gli elementi che contiene, ha la capacità, in determinate circostanze, di svolgere anche la funzione che è propria del secondo. Ciò consente di evitare una inutile duplicazione di procedure ed un dannoso appesantimento del rito penale.

Nessuna mancanza di motivazione o contraddittorietà si rileva poi nella sentenza e proposto dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 1 c.p.

La sentenza, infatti dopo aver messo in evidenza che il Poppi aveva dichiarato che, quale o.d.c. cattolico non solo non intendeva prestare il normale serv. mil. ma rispondeva, "finché esisterà in Italia un esercito",

alcun servizio civ. sost., ed aver rilevato che "il caso Pozzi non è frutto del travaglio spirituale di un uomo ma frutto di un patto eversivo di una comunità orientata a disgregare lo stato attraverso l'istituto mil." spiega che non ritiene di accordare all'imp. l'attenuante in parola perché "l'enunciata moralità del Pozzi ... deve quantomeno riconoscersi individualistica e contrastante con la moralità della stragrande maggioranza del popolo italiano ..."

La sentenza ha quindi preso nella dovuta considerazione l'applicabilità dell'attenuante ed ha rappresentato senza alcuna contraddizione la ragione per cui ha ritenuto che nel caso in esame questa non fosse applicabile: ragione che ha specificato risedere nella moralità individualistica e contrastante con quella della maggioranza del popolo italiano, cui l'imputato ha ispirato il proprio comportamento.

Si sostenga la sentenza non ha affermato che l'o.d.c. non può in alcun caso costituire un motivo di particolare valore mor. e soc., ma ha ritenuto che non possa essere considerata tale la particolare o.d.c. del POZZI in quanto risulta fondata - per esplicita ammissione dello stesso imp. - non su un assoluto impedimento psichico all'uso personale delle armi, ma su un rifiuto assoluto e totalitario di ogni modalità di prestazione del serv. mil., sia pure non armato o civ. sostit., rifiuto che, in tali termini, non coincide né coi principi del popolo italiano nel presente momento storico (la legge 15.12.72 n. 772 ne è una riprova) né col chiaro disposto dell'art. 52 della Costituzione)

Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione

delle condanna, risultando che correttamente i primi giudici sono pervenuti al diniego dei due benefici sulla base degli elementi indicati nell'art. 133 c.p. alcuni dei quali (come la particolare intensità del dolo, la notevole pericolosità del comportamento dello imputato e la sua persistenza, anche dopo la commissione del reato, del proposito di opporsi ad ogni forma di adempimento degli obblighi militari) ampiamente illustrati anche in altri punti della sentenza.

L'avvenuta scarcerazione dell'imp. rende privo di interesse, e pertanto superfluo, l'esame della doglianza relativa alla mancata concessione della libertà provvisoria.

P.Q.M.

Visti gli articoli citati e 388 c.p.m. pace
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale e rigetta il ricorso proposto da Poggi C. avverso la sent. 9-6.72 del Tr. Mil. Ter. NA; condanna il ricorrente al pagamento delle maggiori spese processuali, compresa la tassa di questa sentenza.

Roma 4.5.1973

il relatore
f.to Sciortino

il presidente
f.to Magri

il cancelliere
f.to Puliti

Depositata in cancelleria il 6.8.73

il cancelliere
Puliti

Sentenza sul ricorso di incostituzionalità della sentenza del 9/6/1972 emessa il 4/4/1973

Registro generale 224/1972 Rem.

Sentenza n. 190

Tribunale Supremo Militare

Sentenza

su ricorso interposto dal Difensore e da Pozzi Claudio

FATTO

Diritto

In ordine alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente questo Tribunale Supremo Militare non può che ripetere, in termini pressocché identici, quanto ha già avuto occasione di affermare in più casi e da ultimo anche nella sentenza del 27/4/73, ricorrenti Trevisan e Soccio non essendo stati dedotti dal Pozzi nuovi elementi che possano indurre ad una diversa valutazione dei problemi.

Si è già posto in evidenza in quella circostanza, e qui si ribadisce, che gli organi giudiziari speciali costituiscono, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, un'eccezione che trova la sua giustificazione nell'inadeguatezza, di fronte a particolari esigenze, dell'organo comune, che costituisce la regola.

Così, la struttura particolare del giudice militare (compreso appunto tra gli organi speciali di giurisdizione: disposizione finale VI della Costituzione) risponde ad un'esigenza che non troverebbe adeguata soddisfazione nelle strutture del giudice comune: l'utilizzazione cioè, dell'esperienza dei militari per la comprensione più completa della materia da giudicare, nettamente delineata per il tempo di pace dall'art. 103 ella Costituzione sia oggettivamente (reati militari) che soggettivamente (appartenenti alle FF.AA.).

Alla specialità dell'organo corrisponde la specialità del rito e mai si potrebbe pensare all'identificazione delle strutture del rito penale militare con quelli comuni senza con questo contraddire l'esistenza stessa dell'organo speciale, voluto dalla Costituzione.

Da tali premesse discende la manifesta infondatezza della prospettata seconda eccezione di illegittimità costituzionale sia perché essa, denunciando la partecipazione dei militari alla formazione del Collegio giudicante (come giudici o come presidente, e con il loro particolare "status"), disconosce l'elemento caratterizzante della struttura dell'organo giudiziario militare, sia perché, denunciando una violazione dell'art. 3 della Costituzione, disconosce il carattere di specialità dell'Ordinamento Giudiziario militare e del processo militare.

Per quanto attiene all'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 50 Ordinamento Giudiziario militare (puro motivo 2°) la manifesta infondatezza dell'assunto appare evidente ove si ricordi che la Corte Costituzionale (sentenza n. 43 del 1964) ha ritenuto la compatibilità nella stessa persona del Procuratore Generale militare di due diverse vesti, di capo dell'ufficio del Pubblico Ministero e di capo della magistratura militare, sicché la dipendenza di magistrati militari giudicanti è in rapporto a tale seconda veste, senza alcun riflesso sulla funzione del giudicare. Il che, *mutatis mutandis*, può dirsi anche in relazione all'art. 51 Ordinamento Giudiziario militare con riferimento al potere di iniziativa disciplinare del detto Organo nei confronti dei giudici militari.

La manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 14 c. 2° dell'Ordinamento Giudiziario militare (motivo 1°) appare altrettanto evidente sol che si osservi che, come la formazione dei ruoli dei procedimenti, la designazione dei singoli giudici per la composizione del Collegio giudicante (che il presidente dei Collegi comuni fa nell'ambito delle tabelle annuali ed il presidente dei Collegi militari nell'ambito dell'organo stabilito a norma dell'art. 8 n. 3 dell'Ordinamento Giudiziari militare) rientra tra quei poteri ordinatori discrezionali che non ledono alcun principio costituzionale e sono invece necessari per la stessa efficienza della funzione giurisdizionale (Corte Costituzionale, sentenza 146-1969).

Priva di fondamento è poi la denuncia di nullità dell'ordine di cattura per omesso avviso di procedimento.

Invero, l'avviso di cui all'art. 304 c.p.p. quale risulta modificato dall'art. 8 legge 9-XII-69 n. 932 ha la finalità di rendere edotto l'indiziato o l'imputato, che ne suoi confronti stanno per essere iniziati degli atti di istruzione penale (sia pure preliminare), e di evitare, conseguentemente, che tali atti vengano compiuti senza che il più diretto interessato ne abbia notizia e senza che abbia la possibilità di intervenire con le sue discolpe e di nominare un difensore.